

GIURAMENTO ANTIMODERNISTA

Prescritto da Papa San Pio X

1 settembre 1910



Trascritto a cura di *Inter Multiplices Una Vox*
Torino

Il presente *Giuramento Antimodernista* venne prescritto da Papa San Pio X col Motu Proprio *Sacrorum Antistitum* del 1 settembre 1910, col quale stabilì le norme atte a respingere il pericolo del modernismo.

Oltre ai professori che già insegnavano nei seminarii, nelle Università e nelle scuole, questo giuramento dovevano prestarlo poi:

I. I chierici che stanno per essere promossi agli ordini maggiori; si dovrà consegnar loro in precedenza una copia tanto della professione di fede quanto della formula del giuramento da pronunciare, affinché ne siano accuratamente informati, compresa la sanzione prevista in caso d'infrazione, come sarà detto più avanti.

II. I sacerdoti destinati ad udire le confessioni ed i sacri predicatori prima che sia loro accordata la facoltà di esercitare tali funzioni.

III. I Parroci, i Canonici, i Beneficiari prima di prendere possesso del loro beneficio.

IV. Gli ufficiali delle Curie episcopali e dei Tribunali ecclesiastici, ivi compresi il Vicario generale ed i giudici.

V. I predicatori della Quaresima.

VI. Tutti gli ufficiali delle Congregazioni romane e dei Tribunali ecclesiastici di Roma, in presenza del Cardinal Prefetto o del Segretario della Congregazione o del Tribunale.

VII. I superiori ed i docenti delle famiglie e delle Congregazioni religiose prima di assumere l'incarico.

Venne abolito da Paolo VI nel 1966, dopo il Vaticano II, senza che, a quanto ne sappiamo, esista alcun documento in proposito.

**Fu pubblicato negli
Acta Apostolicæ Sedis, vol. II (1910), n. 17, pp. 669-672**

veritas ab initio per Apostolos prae-
dicata [2].

Haec omnia spondeo me fideliter,
integre sincereque servaturum et in-
violabiliter custoditurum, nusquam
ab iis sive in docendo sive quomodo-
libet verbis scriptisque deflectendo.
Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus
etc.».

ed immutabile, predicata in origine
dagli Apostoli, *né mai sia creduta, né
mai sia intesa in un altro senso* [2].

Mi impegno ad osservare tutte que-
ste cose fedelmente, integralmente
e sinceramente, a custodirle inviola-
bilmente e a non allontanarmene sia
nell'insegnamento sia in una qualun-
que maniera con le mie parole ed i
miei scritti. Così prometto, così giu-
ro, così mi aiutino Dio e questi santi
Vangeli di Dio.»

[1] IRENEO., 4, c. 26.

[2] Praeser. c. 28.

[1] Ireneo, *Adversus haereses*, 4, 26, 2.

[2] Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, c. 28

esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solis scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

- In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo *modernistae* tenent in sacra traditione nihil inesse divini; aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt; ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum; hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium.

Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate *veritatis certo*, quod est, fuit eritque semper in *episcopatus ab Apostolis successione* [1]; non ut id teneatur quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut *nunquam aliter credatur, nunquam aliter intelligatur* absoluta et immutabilis

debbano anzitutto sbarazzarsi di ogni idea preconcepita sia sull'origine soprannaturale della tradizione cattolica sia sull'assistenza divinamente promessa per la perenne salvaguardia dei singoli punti della verità rivelata, per interpretare poi gli scritti di ciascuno dei Padri, al di fuori di ogni autorità sacra, solo con i principi della scienza e con quella libertà di giudizio ammessa per l'esame di un qualunque documento profano.

- Mi dichiaro infine del tutto estraneo a quell'errore dei *modernisti* che pretende che non vi sia, nella sacra tradizione, nulla di divino o, ciò che è ben peggio, che ammette ciò che vi è di divino in senso panteista; così che non rimane nulla di più del fatto puro e semplice, assimilabile ai fatti ordinari della storia: e cioè che degli uomini, col loro lavoro, la loro abilità, il loro talento, continuano nelle età posteriori la scuola inaugurata da Cristo ed i Suoi Apostoli.

Mantengo pertanto fermissimamente e manterrò fino al mio ultimo respiro, la fede dei Padri nel carisma *certo di verità* che è, è stato e sarà sempre nell'*episcopato trasmesso con la successione Apostolica* [1]: non in modo che sia mantenuto quello che può sembrare migliore e più adatto al grado di cultura proprio di ciascuna epoca, ma in modo che la verità assoluta

IURISIURANDI FORMULA

« Ego... firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesiae magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.

Ac primum quidem Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per *visibilia* creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor.

Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tamquam signa certissima divinitus ortae christianae Religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelligentiae esse maxime accommodata.

Tertio: Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, quum apud nos degeret, proxime ac directo institutam, eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem eiusque in aevum successores aedificatam.

FORMULA DEL GIURAMENTO

«Io, ..., accetto e credo fermamente tutte e ciascuna le verità che la Chiesa, col suo magistero infallibile, ha definito, affermato e dichiarato, principalmente quei capi di dottrina che si oppongono direttamente agli errori del nostro tempo.

E per primo credo che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza e perciò anche dimostrato col lume naturale della ragione per mezzo delle opere da Lui compiute (cfr. *Rm.* 1, 20), cioè per mezzo delle opere *visibili* della creazione, come la causa per mezzo dell'effetto.

Secondo: ammetto e riconosco le prove esteriori della rivelazione, cioè gli interventi divini, e soprattutto i miracoli e le profezie, come segni certissimi dell'origine divina della Religione cristiana; e questi stessi argomenti io li ritengo perfettamente proporzionati all'intelligenza di tutti i tempi e di tutti gli uomini, anche del tempo presente.

Terzo: credo anche con fede ferma che la Chiesa, custode e maestra della parola rivelata, è stata istituita immediatamente e direttamente da Cristo stesso, vero e storico, durante la sua vita tra noi, e che è fondata su Pietro capo della gerarchia apostolica, e sui suoi successori attraverso i secoli.

Quarto: Fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus reiicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab Eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.

Quinto: certissime teneo ac sincere profiteor, Fidem non esse coecum sensum religionis e latebris *sub conscientiae* erumpentem, sub pressione cordis et inflexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis.

Me etiam, qua par est, reverentia, subiicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis

Quarto: accolgo sinceramente la dottrina della Fede trasmessa fino a noi dagli Apostoli per mezzo dei Padri ortodossi, sempre nello stesso senso e nella stessa sentenza, e rigetto assolutamente la supposizione eretica dell'evoluzione dei dogmi da un significato all'altro, differente da quello che la Chiesa ha tenuto dall'inizio; e similmente condanno ogni errore che pretende di sostituire al deposito divino, affidato da Cristo alla Sposa perché fedelmente lo custodisse, un ritrovato filosofico o una creazione della coscienza umana, formatasi lentamente con sforzo umano e perfezionantesi nell'avvenire con progresso indefinito. Quinto: ritengo in tutta certezza e professo sinceramente che la Fede non è un sentimento religioso cieco che erompe dalle latebre della *subcoscienza* per impulso del cuore ed inclinazione della volontà moralmente informata, ma un vero assenso dell'intelletto alla verità acquisita estrinsecamente con la predicazione; assenso per il quale noi crediamo vero, a causa dell'autorità di Dio la cui veracità è assoluta, tutto ciò che è stato detto, attestato e rivelato dal Dio personale, creatore e Signore nostro.

Mi sottometto anche, con tutto il dovuto rispetto ed aderisco di tutto il cuore a tutte le condanne, dichiarazioni e prescrizioni contenute

litteris «*Pascendi*» et in Decreto «*Lamentabili*» continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant.

- Idem reprobo errorem affirmandum, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.

- Damno quoque acreiicio eorum sententiam, qui dicunt, christianum hominem eruditorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

- Reprobo pariter eam Scripturae Sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia Fidei, et Apostolicae Sedis normis posthabitis, *rationalistarum* commentis inhaeret, et critice textus velut unam supremamque regulam, haud minus licenter quam temere amplectitur.

- Sententiam praeterea illorum reiicio qui tenent, doctores disciplinae historicae theologicae tradendae, aut iis de rebus scribenti seponendam prius

nell'Enciclica *Pascendi* e nel Decreto *Lamentabili*, specialmente per ciò che concerne la cosiddetta storia dei dogmi.

- Così pure riprovo l'errore di coloro che pretendono che la fede proposta dalla Chiesa possa essere in contraddizione con la storia, e che i dogmi cattolici, nel senso in cui oggi sono intesi, siano incompatibili con le origini più autentiche della religione cristiana.

- Condanno pure e rigetto l'opinione di coloro che affermano che il cristiano erudito si rivesta di una duplice personalità, del credente e dello storico, come se allo storico fosse lecito sostenere ciò che contraddice la fede del credente, o porre delle premesse da cui conseguisse che i dogmi sono falsi o dubbi, così che essi non siano negati direttamente.

- Riprovo allo stesso modo quel metodo per giudicare e interpretare la Sacra Scrittura che, mettendo da parte la tradizione della Chiesa, l'analogia della Fede e le regole della Sede apostolica, ricorre ai metodi dei *razionalisti* e, con non minore audacia quanta temerità, accetta come suprema ed unica regola solo la critica testuale.

- Inoltre rigetto l'opinione di coloro i quali ritengono che gli insegnanti delle discipline storiche e teologiche, o coloro che ne trattano per iscritto,